

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

n. 256 dell' 11.12.1997

Prot. PG 31562/ 40.4.3 dell'11.12.1997

OGGETTO : **Uso dei veicoli a motore
nella Riserva Naturale del Sasso di Simone.**

Il Presidente della Provincia di Arezzo

VISTA la L.R. n° 49 del 11.04.1995 «Norme sui Parchi, le Riserve Naturali e le aree protette di interesse locale»;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n° 112 del 10.07.1996 con la quali, tra le altre, è stata istituita la Riserva Naturale del Sasso di Simone;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare con urgenza la circolazione dei mezzi motorizzati nell'ambito della Riserva Naturale al fine di ridurre il danneggiamento dei suoli e soprassuoli, l'usura del fondo della rete stradale esistente, in particolare delle numerose strade di tipo agricolo-forestale, il disturbo per la fauna e il disturbo per i visitatori dell'area;

CONSIDERATA la necessità di preservare la strada per Monte Luccio anche nel tratto esterno la Riserva Naturale, in considerazione della sua importanza quale unica via di accesso nell'area centrale della medesima Riserva Naturale fino al Sasso di Simone, per la vigilanza, i mezzi di soccorso, di spegnimento incendi e per l'accesso ai pascoli demaniali;

CONSIDERATO che il Regolamento delle Riserve Naturali di cui all'art. 16 della L.R. 49/95 non potrà essere approvato definitivamente non prima di 6 mesi e che invece la materia richiede l'introduzione urgente ed immediata di una disciplina;

VISTI i poteri conferiti alla Provincia in materia di gestione delle riserve Naturali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 della L.R. 49/95;

VISTA la proposta della Comunità della Riserva Naturale del Sasso di Simone formulata nella seduta del 18.07.97 come da verbale n. 4/97;

VISTO il parere favorevole del Comune di Sestino, unico comune interessato territorialmente al provvedimento, formulato con Delibera della Giunta Municipale n. 415 del 21.10.97, che si è espresso anche sulle limitazioni al tratto della Strada per Monte Luccio situato tra la strada comunale di Presciano e il confine della Riserva Naturale e che ha dato la disponibilità a collaborare al rilascio dei contrassegni e dei permessi;

ORDINA

1. E' vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nelle strade di ogni tipo della Riserva Naturale, compresi i sentieri e le piste ad uso agricolo o forestale della Riserva Naturale, oltrechè nei casi già previsti dalla L.R. 27.06.94 n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore».
2. Il divieto di circolazione non si applica nelle strade comunali e vicinali per il tratto necessario per raggiungere il parcheggio di *Casa del Re* e i nuclei posti nelle seguenti località: *Casa Mandrelli, Ca' Luchina, Ca' Moneti, Casa Nuova*.
3. Il divieto di circolazione e sosta non si applica:
 - a) ai mezzi della Amministrazione Difesa;
 - b) ai mezzi impegnati in operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio raccolta rifiuti e delle Forze dell'Ordine;

- c) ai mezzi della Provincia, della Comunità Montana Valtiberina Toscana, del Comune di Sestino e C.F.S. impegnati per servizi di istituto diversamente non attuabili, e per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli stessi;
- d) ai mezzi dei titolari, degli aventi diritto o dei concessionari di terreni o pascoli, e ai mezzi delle imprese da essi incaricati per la esecuzione di lavori agricoli, colturali, di esbosco, bonifica montana, esclusivamente per il tratto necessario a raggiungere il fondo di appartenenza o il pascolo in concessione;
4. La velocità dei mezzi motorizzati nelle piste e strade di ogni tipo interne alla Riserva Naturale, non può superare i 30 Km./h, salvo casi di emergenza e soccorso.
 5. E' vietata la circolazione dei mezzi motorizzati nell'area della Riserva Naturale e nella *Strada Vicinale per Monte Luccio*, anche nel tratto compreso tra il confine della Riserva Naturale e la Strada Comunale di Presciano, nei periodi in cui le strade fossero impraticabili per eventi atmosferici, facendo salve le esigenze della Amministrazione Difesa, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi impegnati in operazioni di vigilanza, emergenza e soccorso, compreso il soccorso per animali al pascolo.
 6. Ai proprietari, aventi diritto o titolari di concessione è rilasciato gratuitamente, a cura del Comune di Sestino, un contrassegno che identifica i mezzi usati e un blocchetto per i permessi temporanei da rilasciare a quanti vengono incaricati di lavori da eseguire nel fondo di appartenenza.
 7. Apposita segnaletica viene collocata nei punti di accesso delle strade.
 8. Speciali autorizzazioni in deroga alle precedenti disposizioni saranno rilasciate per l'uso dei mezzi necessari per effettuare rilievi di natura tecnica, studi o ricerche o impiegati per effettuare lavori per i quali è stato rilasciato il Nulla Osta di cui agli artt. 14 e 18 della L.R. 49/95, se diversamente non attuabili, e per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli stessi; l'autorizzazione sarà rilasciata dalla Provincia.
 9. Autorizzazioni di altro tipo, in deroga alle precedenti disposizioni, potranno essere rilasciate dalla Provincia su domanda degli interessati, previo parere o su proposta della Comunità della Riserva Naturale.
 10. Permessi temporanei, comunque della durata non superiore alle 12 ore, possono essere rilasciati dal competente Servizio Difesa del Suolo, Salv. Ris. Idr. e Naturali della Provincia o dagli addetti alla vigilanza della Provincia, del Corpo Forestale dello Stato e del Comune per situazioni di particolare urgenza e necessità non previste nella presenza ordinanza, che richiedono obbligatoriamente l'uso di mezzi motorizzati.
 11. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai sensi del comma 3° dell'art. 22 della L.R. 49/95, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 500.000, salvo i casi che rientrano nel campo di applicazione della L.R. 27.06.97 n. 48 «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore» e disciplinate dall'art. 10 della medesima legge.
 12. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione si applicano le disposizioni della L.R. n° 85 del 12.11.1993 e successive modifiche. Ai sensi del comma 5° dell'art. 22 della L.R. 49/95, le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia.
 13. La presente ordinanza viene pubblicata presso il Comune interessato, nelle bacheche della Riserva Naturale, i locali pubblici e gli spazi per affissioni pubbliche delle Località o Frazioni interne o poste nei pressi della Riserva Naturale e trasmessa ai residenti direttamente interessati al provvedimento. Viene inoltre pubblicizzata tramite i mezzi stampa e radio-telecomunicazione locale.
 14. La presente ordinanza è impugnabile con ricorso al TAR della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o dalla data di ricezione, in caso di trasmissione.

Mauro TARCHI
